

Il medico cantonale

Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate nei Servizi di assistenza e cura a domicilio

del 27 ottobre 2023

- Richiamati gli artt. 3 lett. f) e g), 54, 58 e 62 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (in seguito Legge sanitaria)
- Richiamati gli artt. 5 e 8 cpv. 1 lett. c, del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni modifica del 15 marzo 2023 (in seguito Regolamento);
- preso atto delle condizioni poste nell'autorizzazione d'esercizio rilasciata ad ogni servizio di assistenza e cura a domicilio in applicazione dell'art. 81 Legge sanitaria;

emana la seguente Direttiva:

- Art. 1 Ai fini della presente Direttiva è considerato "operatore responsabile" un operatore sanitario alle dipendenze del servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD), con livello di formazione terziario in un ambito di competenza definito dalla Missione del SACD, limitatamente agli operatori sanitari definiti nell'art. 54 della Legge sanitaria.
- Art. 2 Ai fini della presente Direttiva è considerata "prestazione sanitaria" ogni intervento che cumulativamente:
- a) viene iscritto come tale da un operatore responsabile nel piano di cura dell'utente;
 - b) viene erogato, ad avviso dell'operatore responsabile, con finalità diagnostica o terapeutica sull'utente;
 - c) richiede delle competenze acquisite tramite una formazione professionale in ambito sanitario per essere debitamente attuato e valutato.
- Art. 3 Ai fini della presente Direttiva è considerata "prestazione di assistenza" ogni intervento che cumulativamente:
- a) viene iscritto come tale da un operatore responsabile nel piano di cura dell'utente;
 - b) viene erogato, ad avviso dell'operatore responsabile, senza finalità diagnostica o terapeutica sull'utente;
 - c) non richiede delle competenze acquisite tramite una formazione professionale in ambito sanitario per essere correttamente attuato e valutato.
- Art. 4 ¹Il piano di cura dell'utente deve essere redatto entro 5 giorni dalla prima valutazione a domicilio dei bisogni effettuata nel rispetto dell'art. 8 lett. e) del Regolamento, da uno o

più operatori responsabili in collaborazione.

²Nel piano di cura devono essere scritte e differenziate in modo chiaro e inequivocabile le prestazioni sanitarie dalle prestazioni di assistenza.

- Art. 5 Un operatore responsabile incaricato della valutazione e dell'aggiornamento del piano di cura dell'utente stabilisce, in conformità all'art. 8 lett. a) del Regolamento, quale figura professionale è abilitata ad erogare le prestazioni sanitarie e le prestazioni di assistenza nel rispetto dell'art. 62 cpv 4 della Legge sanitaria.
- Art. 6 ¹L' operatore responsabile è l'unica figura professionale abilitata a delegare l'erogazione di prestazioni, nel rispetto dell'art. 62 cpv 4 della Legge Sanitaria, a personale dipendente del SACD con formazione sanitaria che non rientra nel novero degli operatori sanitari ai sensi dell'art. 54 della Legge sanitaria.
²L'erogazione di prestazioni di cui all'art. 7 cpv. 2 lett. c OPre effettuate da familiari curanti secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c del Regolamento può essere loro delegata esclusivamente dal Direttore sanitario.
- Art. 7 Ogni inosservanza della presente Direttiva va segnalata tempestivamente al Medico cantonale.
- Art. 8 La presente Direttiva entra in vigore unitamente alla Guida operativa all'applicazione del "Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni" (stato 1° maggio 2023).
- Art. 9 Comunicazione a: Direzione dei servizi di assistenza e cura a domicilio autorizzati all'esercizio, sedi; Ordine dei medici OMCT, Rivera; Associazione svizzera infermiere e infermieri sezione Ticino, Chiasso; FORMAS, Giubiasco; SUPSI dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Manno Divisione della formazione professionale, Breganzona; Ufficio della formazione sanitaria e sociale, Breganzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona.

Il Medico cantonale

G. Merlani